



IAIC



DGBIC



CREDA

# DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,  
Giorgio Resta, Salvatore Sica

2 ottobre 2023

---

Progresso tecnologico e nuove questioni costituzionali:  
la (in)competenza delle Regioni sul fine vita

Francesca Piergentili

---

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,  
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,  
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,  
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,  
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,  
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,  
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,  
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue

 Nuova  
Editrice  
Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

### **Comitato dei Valutazione Scientifica**

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), GILBERTO NAVA (Un. Europea di Roma), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

### **Norme di autodisciplina**

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
  2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
  3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
  4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.
- La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

### **Comitato di Redazione – [www.dimt.it](http://www.dimt.it) – [dimt@unier.it](mailto:dimt@unier.it)**

ANTONINA ASTONE, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPRESZI, VALENTINA DI GREGORIO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MASSIMO FARINA, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MARIA PIA PIGNALOSA, MATILDE RATTI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

### **Sede della Redazione**

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.8083855, fax 06.8070483, [www.iaic.it](http://www.iaic.it), [info@iaic.it](mailto:info@iaic.it)

# **PROGRESSO TECNOLOGICO E NUOVE QUESTIONI COSTITUZIONALI: LA (IN)COMPETENZA DELLE REGIONI SUL FINE VITA**

**Francesca Piergentili**  
*Università Europea di Roma*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione – 2. L’iniziativa legislativa popolare a livello regionale sul fine vita – 3. La sent. n. 242 del 2019 della Corte costituzionale – 4. La vita e la disciplina dell’ordinamento civile – 5. In conclusione: esigenze di uniformità a protezione della vita e della dignità della persona

## **1. Introduzione**

Gli sviluppi della scienza medica e della tecnologia hanno consentito il raggiungimento d’importanti traguardi, prima impensabili, offrendo nuove possibilità di cura per molte patologie. Tale progresso oggi è arrivato a incidere anche sul confine tra la vita e la morte: le tecniche di rianimazione, ad esempio, permettono in alcuni casi di tenere in vita il paziente in condizioni estremamente compromesse, senza che egli possa riprendere le funzioni vitali. La “medicalizzazione” della società sembra avere conseguenze sullo stesso concetto di morte: in nome del progresso tecnologico la morte può divenire un avvenimento pianificato e controllato, perdendo il suo carattere di evento naturale, coesistente alla vita stessa. In questo quadro alla medicina viene talora richiesto non solo di garantire la salute fisica e psichica della persona, ma anche di dare una morte rapida e indolore. Si affermano, pertanto, tentativi, a livello culturale, politico e normativo, di rendere “controllabile” il momento finale della vita umana, anticipando eventualmente anche la morte, con lo scopo di provare a limitare o eliminare la sofferenza, come nel caso della richiesta di suicidio assistito. Ad essere rivendicata è, in fondo, la totale autonomia sul proprio corpo e il diritto di disporre della propria vita e della morte.

## 2. L’iniziativa legislativa popolare a livello regionale sul fine vita

A tale prospettiva s’ispira la presentazione, negli ultimi mesi, in diversi Consigli regionali di una proposta di legge d’iniziativa popolare, recante *“Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242/2019”*. Essa è promossa dall’Associazione Luca Coscioni, che vorrebbe, nei suoi intenti, dare “attuazione” alla sent. n. 242 del 2019<sup>1</sup> della Corte costituzionale, prevedendo attraverso una normativa regionale le modalità di erogazione di un “diritto” a “trattamenti” di suicidio medicalmente assistito, definito come un diritto *“individuale e inviolabile”*, che *“non può essere limitato, condizionato o assoggettato ad altre forme di controllo”* (art. 1, comma 2 della proposta).

Nella *Relazione illustrativa* che accompagna la proposta si afferma che il diritto al suicidio assistito sarebbe stato *“sancito dalla Corte costituzionale a livello nazionale”*: le Regioni avrebbero, così, *“la competenza concorrente a tutelare la salute dei cittadini e dunque, sulla base dei livelli minimi individuati sul piano nazionale, possono intervenire... a disciplinare procedure e tempi di applicazione dei diritti già individuati”*.

La competenza legislativa in materia di suicidio assistito sarebbe, dunque, ascrivibile alla competenza regionale concorrente *“tutela della salute”* ex art. 117, comma terzo Cost.

---

<sup>1</sup> Su tale pronuncia v., in particolare, M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, Torino, II ed., 519 s.; A. RUGGERI, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019)*, in [www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it), 2019, 3; F. POLITI, *La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle “rime obbligate”?* Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile, in [Dirittifondamentali.it](http://Dirittifondamentali.it), Fasc. 1/2020. Sia, inoltre, consentito il rinvio a F. VARI, F. PIERGENTILI, *Di libertà si può anche morire*, *ibid.*, 21 ottobre 2019.

### 3. La sent. n. 242 del 2019 della Corte costituzionale

Prima di passare a esaminare la costituzionalità della proposta di legge regionale, vale la pena ricordare che, in realtà, la Corte costituzionale, nella sent. n. 242 del 2019, a differenza di quanto sostenuto nella *Relazione* sopra citata, non ha introdotto nel nostro ordinamento alcun diritto al suicidio assistito. Il giudice delle leggi ha, invece, individuato una circoscritta area di non punibilità di chi realizzi un proposito suicidario in presenza di condizioni analiticamente indicate:<sup>2</sup> la Consulta ha fatto riferimento ai casi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli». La Corte ha, in ogni caso, posto un preciso pre-requisito a qualunque scelta di fine vita, rappresentato dal “coinvolgimento” del malato “in un percorso di cure palliative”.

Si tratta, in particolare, proprio delle situazioni cui si fa riferimento nella parte iniziale di questo scritto, in ragione dello sviluppo tecnologico nella medicina: situazioni che la stessa sent. n. 242 del 2019 definisce come “inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice” del suicidio assistito, l'art. 580 c.p., “fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali”.

Com'è noto, la Corte costituzionale, successivamente, è intervenuta sul fine vita con la sent. n. 50 del 2022<sup>3</sup>, con la quale ha dichiarato l'inammissibilità del referendum abrogativo dell'art. 579 c.p., relativo all'omicidio del consenziente. In tale decisione il giudice delle leggi ha

---

<sup>2</sup> Cfr. E. BILOTTI, *Ai confini dell'autodeterminazione terapeutica. Il dialogo tra il legislatore e il giudice sulla legittimità dell'assistenza medica al suicidio*, in *Corr. giur.*, 4/2019, 457 ss.

<sup>3</sup> Corte cost., sent. n. 50 del 2 marzo 2022. Sulla pronuncia v. A. RUGGERI, *Autodeterminazione versus vita, a proposito della disciplina penale dell'omicidio del consenziente e della sua giusta sottrazione ad abrogazione popolare parziale (traendo spunto da Corte cost. n. 50 del 2022)*, *Diritti fondamentali.it*, 1/2022.

evidenziato che anche nell'ord. n. 207 del 2018<sup>4</sup> e nella correlata sent. n. 242 del 2019 “*si è ribadito che il diritto alla vita, riconosciuto implicitamente dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall’art. 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, è il «“primo dei diritti inviolabili dell’uomo” (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri», ponendo altresì in evidenza come da esso discenda «il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire».*”

La Corte ha, così, rifiutato una interpretazione “ampia” della sent. n. 242 del 2019, come quella alla base della proposta di legge regionale in esame, che vorrebbe, invece, considerare ormai affermato dal giudice delle leggi un presunto principio di disponibilità della vita umana, ribadendo, al contrario, la necessità di garantire e assicurare, anche in caso di bilanciamento con altri diritti, una tutela minima al diritto alla vita. Quando viene in rilievo il bene della vita umana, ricorda la sent. n. 50 del 2022, “*la libertà di autodeterminazione non può mai prevalere incondizionatamente sulle ragioni di tutela del medesimo bene*”.

#### **4. La vita e la disciplina dell’ordinamento civile**

È, così, confermata la protezione costituzionale del diritto alla vita, base su cui si fondano tanto le norme penali che tutelano la vita umana, anche quando il titolare del diritto intenderebbe rinunciarvi con l’ausilio di altri (art. 580 e

---

<sup>4</sup> Corte cost., ord. 6 novembre 2018, n. 207 in *Giur. cost.*, 2018, 2445 ss. Sulla pronuncia v. anche A. RUGGERI, *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. 207 del 2018)*, in *Cons. OnLine*, 1/2019, 98; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un’ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?* in *Dirittifondamenti.it*, 1/2019, 22 gennaio 2019; L. EUSEBI, *Un diritto costituzionale a morire «rapidamente»? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato a corte cost. (ord.) n. 207/2018*, in *Discrimen*, 19 dicembre 2018.

art. 579 c.p.), quanto quelle dell'ordinamento civile che garantiscono la vita e l'integrità della persona. Si fa riferimento, in particolare, all'art. 5 c.c. che vieta, come noto, gli atti di disposizione del corpo umano quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.<sup>5</sup>

Il Parlamento può prevedere, in casi specifici, deroghe a tale principio, come ha fatto nel caso della donazione del rene da vivente a fini di trapianto, per la *ratio* solidaristica della normativa, considerata per molto tempo il limite al costituzionalmente consentito<sup>6</sup>. Al riguardo va, comunque, evidenziato che la normativa sui trapianti prevede la possibilità di disporre dell'integrità fisica solo nel caso in cui non vi sia rischio per la vita e la salute del donatore.<sup>7</sup>

Ferma tale premessa, gli atti di disposizione del corpo, tra i quali ben può rientrare il suicidio assistito, incidono su aspetti essenziali dell'identità e dell'integrità della persona e riguardano, così, l'ordinamento civile:<sup>8</sup> si tratta, dunque, di materia riservata alla potestà esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost. Non è, pertanto, possibile esercitare un potere legislativo regionale in materia di suicidio assistito.

La Costituzione richiede che l'eventuale disciplina della materia sia caratterizzata da uniformità di trattamento a livello nazionale, per ragioni imperative di uguaglianza, escludendo conseguentemente una regolamentazione differenziata regionale.

---

<sup>5</sup> Sull'art. 5 c.c. si veda, nella vasta dottrina, R. ROMBOLI, *Art.5 (Atti di disposizione del proprio corpo)*, in *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, a cura di F. Galgano, I, Bologna-Roma, 1988; D. CARUSI, voce *Atti di disposizione del corpo*, in *Enc.giur.*, vol. III, Roma, 1999, 1; G. CRICENTI, *I diritti sul corpo*, Napoli, 2008, 143 ss.

<sup>6</sup> F. MANTOVANI, *I trapianti e la sperimentazione umana nel diritto italiano e straniero*, Padova, 1976, 163.

Sul tema sia consentito il rinvio a F. PIERGENTILI, voce *Trapianto di organi (diritto costituzionale)*, in *Dig. disc. pubb.*, VIII agg., 2021, 459 ss.

<sup>7</sup> V. in particolare i limiti indicati dagli art. 2 e 3 della legge n. 48 del 1967 per il trapianto di rene da vivente. Al riguardo si rinvia a F. PIERGENTILI, voce *Trapianto*, cit., 469. V. inoltre D'ARRIGO, *Trapianto di fegato: una legge inutile e nociva? Alcune riflessioni sulla donazione di organi tra viventi*, in *Dir. fam. pers.*, 2001, 1193; A. LA TORRE, *Ego e alter nel trapianto di organi*, in *Giust. civ.*, 2011, 3 s.

<sup>8</sup> Sulla materia ordinamento civile, v. C. CALZOLAIO, *La materia "ordinamento civile": una ulteriore competenza trasversale dello Stato?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2006.

Vale, in proposito, richiamare quanto la stessa Corte costituzionale ha affermato nella sent. n. 262 del 2016. Essa ha dichiarato illegittima una legge regionale del Friuli-Venezia-Giulia del 2015 che, all'epoca, per "rimediare" all'inerzia del legislatore statale, aveva introdotto una disciplina regionale in tema di disposizioni anticipate di trattamento sanitario<sup>9</sup>. La Corte ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale fondata in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. E' assai utile richiamare il seguente passaggio della motivazione della decisione: "*data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita - al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti - necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione. Il legislatore nazionale è, nei fatti, già intervenuto a disciplinare la donazione di tessuti e organi, con legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), mentre, in relazione alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, i dibattiti parlamentari in corso non hanno ancora sortito esiti condivisi e non si sono tradotti in una specifica legislazione nazionale, la cui mancanza, però, non vale a giustificare in alcun modo l'interferenza della legislazione regionale in una materia affidata in via esclusiva alla competenza dello Stato*". Queste affermazioni della Corte costituzionale si attagliano perfettamente anche alla fattispecie del suicidio assistito. Esso, infatti, come sopra evidenziato, andrebbe certamente a intaccare un aspetto essenziale

---

<sup>9</sup> La Corte costituzionale con la pronuncia n. 262 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 marzo 2015 n. 4, recante «Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti» e della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 10 luglio 2015, n. 16, recante «Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015, n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)» per violazione degli artt. 3 e 117, comma secondo, lettera l), Cost.

dell'integrità della persona, e cioè la vita stessa. Anche nel caso del suicidio assistito una normativa sul tema *“necessità di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di uguaglianza”*, ratio stessa della riserva della materia dell'ordinamento civile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Come ha avuto modo di ricordare anche di recente il giudice delle leggi, infatti, la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile risponde *“all'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati”*<sup>10</sup>.

Anche in tema di suicidio assistito, i dibattiti parlamentari non hanno sortito esiti condivisi e non si sono, dunque, tradotti in una specifica legge nazionale; ma ciò, per riprendere le parole della Consulta, *“non vale a giustificare in alcun modo l'interferenza della legislazione regionale”*, trattandosi di una materia affidata in via esclusiva alla competenza statale.

La fondatezza dell'argomento ora esposto è confermata pure dalle stesse sent. n. 242 del 2019 e ord. n. 207 del 2018 della Corte costituzionale. Esse hanno, infatti, chiaramente indicato il solo Parlamento come titolare della competenza a intervenire sul fine vita: *“i delicati bilanciamenti indicati”* dalla Corte nelle pronunce *“restano affidati, in linea di principio, al Parlamento”*.

## **5. In conclusione: esigenze di uniformità a protezione della vita e della dignità della persona**

Le conclusioni raggiunte appaiono, invero, le uniche rispettose non solo delle competenze attribuite dalla Costituzione ai vari soggetti (Stato/Regioni), a garanzia della stessa democraticità delle scelte politiche, ma anche della particolare natura della problematica del fine vita, qui in esame.

Va ricordato, infatti, che ci sono stati già diversi tentativi volti all'ampiamiento delle indicazioni fornite dalla sent. n. 242 del 2019 oltre i limiti da essa analiticamente indicati: si pensi proprio al caso

---

<sup>10</sup> Corte cost. sent. n. 92 del 2023. Cfr., inoltre, tra le altre, Corte cost. sentt. n. 131 del 2013, n. 123 del 2010, n. 295 e n. 160 del 2009; n. 326 del 2008.

dell'interpretazione “estensiva”, da parte di alcuni giudici, del requisito del mantenimento in vita tramite il sostegno vitale delle macchine, facendo rientrare nella non punibilità anche il sostegno farmacologico o la semplice assistenza di una persona<sup>11</sup>. La Corte nella sentenza ora richiamata faceva, invece, un chiaro ed esclusivo riferimento alla vita “artificiale”, conseguente agli sviluppi della tecnologia in medicina. Nei casi successivi alla sent. n. 242, a essere disatteso è stato anche il pre-requisito dell'aver intrapreso un percorso di cure palliative come condizione per qualsiasi scelta legata al fine vita, a garanzia della dignità e della libertà della persona.

Il mancato rispetto della competenza esclusiva dello Stato pone, dunque, di fronte anche a un elevatissimo rischio: quello che ogni Consiglio Regionale interpreti a proprio modo la giurisprudenza del giudice delle leggi in materia di fine vita, espandendo le indicazioni della Consulta, in una materia sensibile, che riguarda la vita e l'integrità della persona, violando anche i principi costituzionali di uguaglianza e di pari dignità sociale.

---

<sup>11</sup> Cfr. Corte d'Assise di Massa, sentenza 7 luglio 2020, sulla vicenda che ha riguardato il suicidio assistito di Davide Trentini: la dipendenza da “trattamenti di sostegno vitale” non significa per la Corte esclusivamente “dipendenza da una macchina”, ma anche quella di tipo farmaceutico o quella di tipo assistenziale medico o paramedico. Di recente l'Asl del Lazio ha invece negato l'accesso al suicidio assistito alla sig.ra Sibilla Barbieri, malata oncologica, proprio perché non in vita tramite il sostegno vitale artificiale.

# DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

## Numeri Speciali

- 2016      **LO STAUTO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI**  
a cura di Dario Farace
- 2017      **IL MERCATO UNICO DIGITALE**  
a cura di Gianluca Contaldi
- 2018      **LA RICERCA SU MATERIALI BIOLOGICI DI ORIGINE UMANA:  
GIURISTI E SCIENZIATI A CONFRONTO**  
a cura di Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta
- 2019      **LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE TRA SVILUPPI RECENTI  
E PROSPETTIVE FUTURE**  
a cura di Alessio Persiani

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

